

REGIONE TOSCANA

COMUNE DI CALENZANO

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
COMUNE DI CALENZANO**

ai sensi dell'articolo 7 della L.R.T. n. 2/2019 come modificata dalla L.R.T. n. 36/2025 e del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/06/2020 in attuazione della Deliberazione della Giunta Municipale di Calenzano n. 51 del 10/03/2026 e della determinazione del Comune di Calenzano n. 275 del 30/03/2026

RENDE NOTO

che dal **giorno 31 marzo 2026 fino alle ore 24.00 del giorno 30 maggio 2026**, sono aperti i termini per la presentazione della domanda al Bando Generale per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Calenzano.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI [art. 9 LRT 2/2019 modificato dall'art.4 della LRT 36/2025]

1. La domanda di partecipazione al Bando ERP è presentata da un soggetto – in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando – relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) L.R.T. 2/2019 [Allegato A modificato dalla LRT 36/2025 art. 20] – specificati al successivo art. 2 - che sono riferiti al solo soggetto richiedente.

2. Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre- adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20.5.2016 n. 76;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Per esigenze di autonomia possono non essere inclusi nella domanda, ovvero possono presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando, ancorché già assegnatario di un

alloggio di ERP, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine :

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP :

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

[All. A LRT 2/2019 modificata dalla LRT 36 /2025 ART. 20]

1. La domanda può essere presentata presso il Comune di residenza o presso il Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando.

2. La domanda può essere presentata altresì da donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate nell'ambito territoriale dei Comuni a cui si riferisce il bando anche se diverso da quello di residenza.

3. E' necessario pertanto possedere alla data di pubblicazione del Bando la residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa stabile nel Comune di Calenzano. Il presente requisito deve essere posseduto almeno dal soggetto richiedente.

4. I seguenti requisiti, stabiliti nell'Allegato A) della LRT 2/2019, devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del Bando nonché al momento dell'assegnazione, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), b) e b bis) che si riferiscono al solo soggetto richiedente:

a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea, i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia

(Tale requisito può essere posseduto dal solo soggetto richiedente);

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Calenzano. Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in Comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al Comune in cui sono state trasferite

(Tale requisito può essere posseduto dal solo soggetto richiedente);

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena

(Tale requisito può essere posseduto dal solo soggetto richiedente);

c. situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare, determinata con i criteri di cui al DPCM n. 159/2013, deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE. Nel caso dei soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti, per esigenze di autonomia, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso dei soggetti che presentano domanda congiunta

per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d) d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km** dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019 ;

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione **su immobili o quote** di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**, tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (imposta sul valore degli immobili all'estero) contenuto nella dichiarazione ISEE in corso di validità.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d);

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o da altra autorità competente;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c. .

e. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

f. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

4. Possono inoltre partecipare al Bando i titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti sopra riportati, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI [Art. 10, commi 1 e 2, LRT 2/2019 - All. B LRT n. 2/2019 modificato dalla LRT 36 /2025 ART. 21]

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza nella graduatoria del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS; il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti: **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: **PUNTI 1**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;** con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1**
- con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2**
- che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3**

a-4 ter. qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di 1 punto. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4; nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1**

Il punteggio si applica limitatamente al Bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

- uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

- un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

- due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **PUNTI 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1**

a-8 bis. nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: **PUNTI 1.** Nel caso in cui siano presenti figli minori: **PUNTI 2.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità: **PUNTI 2**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia :

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT n. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2** (Le due condizioni non sono cumulabili).

c) Condizioni di storicità di presenza:

c. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **PUNTI 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

**ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

I requisiti per la partecipazione al Bando e le condizioni del nucleo familiare che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati obbligatoriamente alla domanda, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

all. 1 Permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente o altro documento attestante la regolarità della permanenza del cittadino straniero in Italia.

all.2 Documentazione comprovante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale per coloro che non hanno residenza nel comune di presentazione della domanda (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro).

all.3 In caso di richiedente alloggiata presso strutture antiviolenza ubicate nel Comune di Calenzano: attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale.

all. 4 Se titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso e abitazione) ai sensi delle lett. d.1 e d.2 dell'art. 2 del presente Bando:

- planimetria catastale dell'alloggio se ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 KM dal Comune di Calenzano (per verifica dell'inadeguatezza)
- documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente
- documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari (decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016 che definisce l'assegnazione della casa coniugale o l'obbligo del rilascio dell'immobile);
- dichiarazione di inagibilità dell'alloggio
- provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà notificato ai sensi dell'art. 555 c.p.c.
- documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui si è titolari.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Devono essere allegati alla domanda, pena la non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti:

- a) Per il **punteggio a-3** se nucleo in coabitazione: contratto di locazione cointestato.

- b) Per l'attribuzione del **punteggio a- 4 e a 4-bis** certificazione di invalidità e/o handicap
- c) per il **punteggio a-5**: documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro)
- d) Per il **punteggio a-8**: copia della sentenza di separazione/divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio e/ o obbligo assegno di mantenimento e documentazione a dimostrazione che venga effettivamente corrisposto (ad esempio estratto conto bancario);
- e) Per il **punteggio a-8 bis**: certificazione attestante l'inserimento in struttura rilasciata dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio;
- f) Per il **punteggio b-1**: certificazione attestante la condizione di alloggio improprio rilasciata dall'autorità competente;
- g) Per il **punteggio b-2**: Documentazione relativa a barriere architettoniche (perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili rilasciata dagli Uffici Comunali o tecnico individuato dal richiedente con dichiarazione asseverata e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale)
- h) per il **punteggio b-3**: certificazione comprovante l'abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso
- i) per il **punteggio b-4**: copia del contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato e copia delle ricevute di pagamento dell'affitto (2025) attestanti che il canone è stato regolarmente corrisposto negli ultimi 6 mesi
- j) per il **punteggio b-5**: copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento
- k) per il **punteggio b-6**: planimetria catastale dell'alloggio abitato per la dimostrazione del sovraffollamento

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata sulla rete civica comunale collegandosi all'indirizzo: <https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it> dal giorno **31 marzo 2026 fino alle ore 24.00 del giorno 30 maggio 2026**. Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire al Servizio Casa con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.

2. Per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve collegarsi al sito web del comune di Calenzano (www.comune.calenzano.fi.it), Sportello telematico, pagina "Servizi Sociali e Casa" - "Chiedere un alloggio ERP" ed autenticarsi con una delle seguenti modalità:

- tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)
- attraverso l'attivazione e l'utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
- tramite la Carta d'identità elettronica CIE

3. Per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando è necessario allegare il modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito web alla pagina "Servizi Sociali e Casa" - "Chiedere un alloggio ERP" del Comune di Calenzano relativo al pagamento della Marca da bollo da € 16,00.

Le domande prive del suddetto modulo saranno escluse dalla graduatoria.

Si fa presente che il sistema informatico attribuisce ad ogni domanda presentata un numero di protocollo, pertanto sarà cura di ciascun richiedente conservare il numero di protocollo attribuito alla propria richiesta che sarà necessario per la propria identificazione in graduatoria.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Il Comune di Calenzano procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della LRT n. 2/2019 riportate all'art. 3 del presente Bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.

Formazione della graduatoria generale

Entro **120 giorni** successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, il Comune di Calenzano procede all'approvazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, e la pubblica sull'Albo pretorio per **30 giorni** consecutivi.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria il richiedente può inviare opposizione al Comune presso il quale ha presentato la domanda di assegnazione di alloggio ERP utilizzando la modulistica appositamente predisposta, disponibile sul sito web del Comune di Calenzano.

Le opposizioni potranno essere presentate esclusivamente con il modulo di opposizione scaricabile dallo sportello telematico tramite procedura online, Sportello telematico, pagina "Servizi Sociali e Casa", tramite invio con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo calenzano.protocollo@postacert.toscana.it o tramite invio con mail ordinaria all'indirizzo calenzano.protocollo@postacert.toscana.it **accertandosi che l'invio sia assicurato dall'apposita ricevuta di ritorno con n. protocollo**, in caso contrario non sarà assicurata l'accettazione dell'opposizione.

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria alla Commissione Unica ERP e Mobilità appositamente costituita dal Comune di Calenzano, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione Unica ERP e Mobilità decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione Unica ERP e Mobilità trasmetterà le proprie decisioni al Responsabile del procedimento del Comune di Calenzano per effettuare le necessarie modifiche e provvedere a formulare la Graduatoria definitiva, approvata in forza di specifici atti da parte del Responsabile competente.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, LRT 2/2019.

Validità e aggiornamento della graduatoria generale.

La Graduatoria definitiva del Comuni di Calenzano ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. Dalla stessa data decadranno tutte le graduatoria approvate in occasione dei precedenti Bandi.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI [Art. 12, comma 4, LRT 2/2019].

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 10, comma 4, LRT n. 2/2019 (*Bando di aggiornamento*). E' fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari e vani utili di cui all'art. 22 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Calenzano n. 57 del 30/06/2020.

Il Comune di Calenzano provvederà all'assegnazione agli aventi diritto degli alloggi disponibili nel territorio del proprio Comune .

All'atto di assegnazione degli alloggi verrà accertata la permanenza dei requisiti per l'assegnazione.

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dal Titolo III Capo III della LRT n. 2/2019 e ss.mm.ii.

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento di cui al presente Bando ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Titolare del trattamento è il Comune di Calenzano.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile all'indirizzo:

http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/ufficio_relazioni_con_il_pubblico/privacy-1/privacy

Per ogni comunicazione, il Titolare del trattamento mette a disposizione l'indirizzo mail: privacy@comune.calenzano.fi.it .

ART. 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019 e s.m.i. ed al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Calenzano n. 57 del 30/06/2020.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Responsabile del Servizio Assistenza, Sicurezza Sociale e Casa del Comune di Calenzano Silvia Sensi, per gli atti e le procedure relative al Comune di Calenzano.

Calenzano, 30 Marzo 2026

La Responsabile
dell'Area Servizi alla persona
Dott.ssa Isabella Sereni